



F2i SGR S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

(aggiornato con delibera del CdA del 28 marzo 2018)

PARTE GENERALE

INDICE

Sommario

DEFINIZIONI.....	4
1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI	7
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	7
1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	12
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI F2i.....	14
2.1 L'adozione del Modello	14
2.2 Gli obiettivi perseguiti da F2i con l'adozione del Modello	14
2.3 L'adozione del Modello da parte delle società partecipate dai Fondi	15
2.4 Principi ispiratori e finalità del Modello	16
2.5 Policies, procedure e sistema di controlli esistenti	17
2.5.1 Architettura del Sistema Normativo Interno	17
2.5.2 Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi	17
2.6 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse fattispecie di Reati e di Illeciti da prevenire	20
2.7 La costruzione del Modello	21
2.8 Destinatari del Modello.....	22
2.9 Modifiche e integrazioni del Modello.....	23
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
3.1 Identificazione dell'OdV	24
3.2 Durata in carica	25
3.3 Funzioni dell'OdV	26
3.4 Poteri dell'OdV	28
3.5 Regole di convocazione e funzionamento	28
3.6 Reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari	29
3.7 Flussi informativi verso l'OdV	29
3.8 Modalità delle segnalazioni e tutela del segnalante	33
3.9 Obblighi di riservatezza	34
3.10 Archivio	35
4. SELEZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E OBBLIGHI DI VIGILANZA	36
4.1 Selezione	36
4.2 Informazione	36
4.3 Formazione	36
4.4 Selezione di Consulenti, Partner commerciali e Fornitori	37
4.5 Informativa a Consulenti, Partner commerciali e Fornitori	37
4.6 Obblighi di vigilanza.....	37
5. SISTEMA DISCIPLINARE	38
5.1 Principi generali	38
5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	38
5.3 Misure nei confronti dei dirigenti	40
6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	41
6.1 Misure nei confronti degli Amministratori	41

6.2 Misure nei confronti dei Sindaci.....	41
6.3 Misure nei confronti di Consulenti, Partner commerciali e Fornitori.....	41
6.4 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	42
7. VERIFICHE PERIODICHE.....	43
ALLEGATO 1) Reati e Illeciti di cui al Decreto	44
ALLEGATO 2) Dichiarazione di ricezione e di impegno	52

DEFINIZIONI

Amministratore Delegato: l'amministratore delegato della Società.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società (*i.e.* Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per quadri direttivi e per il personale delle aziende di credito, finanziarie e strumentali).

Codice interno di Comportamento: il Codice interno di Comportamento predisposto dalla Società sulla base delle previsioni contenute nel Codice AIFI (Associazione Italiana del *Private Equity* e del *Venture Capital*), così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 31 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Partner commerciali e i Fornitori.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, etc.).

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società.

F2i o la Società: F2i SGR S.p.A.

Fondi: i fondi d'investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso a investitori qualificati, gestiti dalla Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e dei relativi regolamenti di gestione adottati dalla medesima.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner commerciali.

Illeciti: gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Linee Guida Assogestioni: le Linee Guida adottate da Assogestioni per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza: l'organismo interno di controllo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società nonché al relativo aggiornamento.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro membri.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (ad es. impiegati di enti pubblici territoriali, come: le Regioni, Province, Comuni e Comunità, Camere di Commercio, Agenzie/Enti/Consorzi/Fondazioni/Università locali, etc.; di Amministrazioni Centrali, come: la Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti di regolazione dell'attività economica, Enti produttori di servizi economici o assistenziali e culturali, Strutture associative, Istituti di ricerca, etc.; Enti nazionali di previdenza e assistenza, come: l'INAIL, INPS, etc.).

Partner commerciali: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove dette controparti siano destinate a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree a Rischio.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

Regolamento Congiunto: Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 adottato ai sensi dell'art. 6 comma 2 - *bis* del TUF e successive modifiche.

Responsabile Interno: soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina dall'Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

SCIGR: il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, inteso come l'insieme di strumenti, unità organizzative, norme e regole aziendali adottati per consentire una gestione della SGR coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal CdA e nel rispetto delle norme di legge.

Società a partecipazione pubblica: società di capitali di diritto comune, di cui lo Stato o altro ente pubblico detiene una partecipazione.

Scheda di Evidenza: documento che, nei casi in cui è richiesto dall'OdV, il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles* il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto - nel suo testo originario - si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis* - poi integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 - concernente i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'art. 25-*ter* del D.Lgs 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002. Si segnala, poi, la rilevante modifica intervenuta con l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha modificato la disciplina dei reati di cui agli artt. 2621 ("*False comunicazioni sociali*") e 2622 (ora "*False comunicazioni sociali delle società quotate*") c.c., introducendo, altresì, l'art. 2621-*bis* c.c. ("*Fatti di lieve entità*").

In seguito, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25-*quinqies*, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "*Legge Comunitaria 2004*") ha, inoltre, inserito l'art. 25-*sexies* volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-*quinqies*, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La L. 28 dicembre 2005, n. 262 ("*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*") ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ. relativo al reato di "*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*", applicabile

esclusivamente alle società quotate. Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ad alcune tipologie di reati, purché commessi a livello transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" è stato poi introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, poi sostituito ai sensi dell'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha esteso il novero dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito, il D.Lgs. n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63 comma 3, l'art. 25-octies che estende l'elenco dei Reati alla ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato poi introdotto nel Decreto l'art. 24 - bis che estende l'elenco dei Reati ai cd. delitti informatici.

L'art. 2 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha poi introdotto l'art. 24 - *ter* che ha esteso il novero dei Reati ai delitti di criminalità organizzata.

Inoltre, con Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato introdotto l'art. 25 - *bis* 1. che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. delitti contro l'industria e il commercio.

Sempre con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato introdotto l'art. 25 - *nonies* concernente i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Con Legge 3 agosto 2009 n. 116 è stato introdotto nel Decreto l'art. 25 - *nonies (bis)* che punisce il reato di cui all'art. 377 - *bis* c.p. di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Dal 16 agosto 2011 la responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive del D.Lgs. 231/2001 è estesa a una serie di reati ambientali. Il provvedimento costituisce il recepimento delle direttive 2008/99/Ce in materia di reati ambientali e della direttiva 2009/123/Ce in materia di inquinamento provocato da navi.

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":

La Legge 190 del 6 novembre 2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012 ed in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità in materia di D.Lgs. 231/2001: (i) l'inserimento, all'art. 25 D.Lgs. 231/2001, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); (ii) l'inserimento, all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Quest'ultimo reato è stato poi modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con cui è stato, altresì, introdotto il delitto di cui all'art. 2635-bis ("*Istigazione alla corruzione tra privati*").

Mentre l'art. 3 della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha inserito il nuovo reato di "*Autoriciclaggio*" (art. 648-ter.1 c.p.), tra i Reati previsti all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01.

Con la Legge 22 maggio 2015, n. 68, sono state aggiunte all'art. 25-undecies alcune nuove fattispecie di reato in materia ambientale: in particolare, si tratta dei reati di cui agli artt. 452-bis ("*Inquinamento ambientale*"), 452-quater ("*Disastro ambientale*"), 452-quinquies ("*Delitti colposi contro l'ambiente*"), 452-sexies ("*Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività*") e 452-octies ("*Circostanze aggravanti*") c.p..

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha, poi, aggiunto all'art. 25-quinquies il riferimento alla fattispecie (modificata dalla medesima legge) di cui all'art. 603-bis ("*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*").

Con Legge 17 ottobre 2017, n. 161, il Legislatore ha previsto la responsabilità degli enti anche in relazione ai reati di cui all'art. 12, commi 3, 3bis, 3-ter ("*Procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato*") e 5 ("*Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*"), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto nel novero dei reati cd. presupposto anche il reato di cui all'art. 3, comma 3-bis, l. 13 ottobre 1975, n. 654 ("*Razzismo e xenofobia*").

Per l'elencazione dei singoli reati cd. presupposto, così come previsti dal Decreto, si rinvia all'Allegato 1.

Il Decreto richiama le seguenti **fattispecie di reato** (i cosiddetti "Reati presupposto"):

- reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25), disciplinati nella **Parte Speciale A**;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis), disciplinati nella **Parte Speciale F**;
- delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter), disciplinati nella **Parte Speciale G**;
- delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1);
- reati societari, ivi compresa la corruzione tra privati (articolo 25-ter), disciplinati nella **Parte Speciale B e Parte Speciale H**;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies);
- reati di abuso di mercato (articolo 25-sexies), disciplinati nella **Parte Speciale C**;
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies), disciplinati nella **Parte Speciale D**;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (articolo 25-octies), disciplinati nella **Parte Speciale E**;

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies*), disciplinati nella **Parte Speciale F**;
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-*decies*), disciplinati nella **Parte Speciale A**;
- reati ambientali (articolo 25-*undecies*);
- reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146), disciplinati nella **Parte Speciale G**;
- delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies*);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*).

Le fattispecie di reato oggi suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della SGR, se attuate nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti apicali, sono state disciplinate nelle parti speciali del presente Modello.

Sulla base dell'assessment effettuato dalla SGR, le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-*bis* (delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25-*bis1* (delitti contro l'industria e il commercio), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*quater1* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-*quinquies* (delitti contro la personalità individuale), 25-*undecies* (reati ambientali), 25-*duodecies* (delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare) e art. 25-*terdecies* (reati di razzismo e xenofobia) del D.Lgs. 231/01, sono state considerate non rilevanti e difficilmente configurabili in relazione al business e all'operatività della SGR.

Si precisa che, nella redazione del Modello e nei successivi aggiornamenti allo stesso, si è tenuto conto anche delle pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di diritto penale e responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

La predetta disciplina, che riconosce efficacia esimente al Modello adottato dall'Ente, trova applicazione anche rispetto agli Illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187- *bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187- *ter* TUF) come previsto dal richiamo contenuto nell'art. 187-*quinquies*, (Responsabilità dell'Ente) comma quarto del TUF.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti - il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati e gli Illeciti;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati e agli Illeciti;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati e Illeciti;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI F2i

2.1 L'adozione del Modello

Il presente Modello è stato adottato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di F2i con delibera del 26 novembre 2008 e successivamente integrato e aggiornato con delibere dell' 8 giugno 2010, del 26 gennaio 2011, del 22 dicembre 2014, del 9 novembre 2015 e da ultimo, nella presente versione, con delibera del 28 marzo 2018.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di F2i ha altresì provveduto a nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 Gli obiettivi perseguiti da F2i con l'adozione del Modello

La Società ha quale missione aziendale l'attività di gestione collettiva del risparmio, attraverso la promozione, istituzione e gestione di fondi chiusi di investimento specializzati nel settore delle infrastrutture.

A tal riguardo si precisa come la Società abbia istituito e attualmente gestisca i seguenti due fondi:

- il "Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture" - Secondo Fondo, istituito con delibera del CdA in data 25 luglio 2012;
- il "Terzo Fondo Italiano per le Infrastrutture" - Terzo Fondo, istituito con delibera del CdA in data 12 ottobre 2017¹.

Coerentemente con la sua struttura ed attività, la Società si è dotata di un Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi conforme a quanto previsto nelle rilevanti disposizioni di legge e regolamentari e, in particolare, con quanto stabilito in linea generale all'art. 6 comma 2- *bis* del TUF e, più nel dettaglio, nelle disposizioni di cui al Regolamento Congiunto.

La Società - al fine di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti ed investitori e del lavoro dei propri Dipendenti - ha ritenuto inoltre opportuno procedere all'attuazione del presente Modello.

Tale iniziativa, che fa seguito all'emanazione del Codice interno di Comportamento, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale

¹ Si precisa che il Terzo Fondo ha incorporato F2i-Fondo Italiano per le Infrastrutture ("Primo Fondo") con efficacia dal 13 dicembre 2017.

Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società e/o dei Fondi, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Tutte le operazioni rientranti nelle Aree a Rischio dovranno pertanto essere svolte conformemente alle leggi vigenti, alle procedure aziendali ed alle regole contenute nel presente Modello.

2.3 L'adozione del Modello da parte delle società partecipate dai Fondi

La responsabilità amministrativa della SGR è esclusa per atti o iniziative che siano contrarie alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 intraprese dalle Società Partecipate, fermo restando la responsabilità della SGR di accertarsi che le Società Partecipate abbiano adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato alle proprie attività e ai rischi connessi.

Nell'attività di analisi e valutazione delle operazioni di investimento in società target, la Società dovrà tener conto dell'adozione o meno da parte di queste ultime di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto. In particolare, in fase di acquisizione e nell'ambito delle attività di monitoraggio, la SGR valuterà la sussistenza e l'efficacia dei presidi "231" previsti nella Target/Partecipata e proporrà eventuali raccomandazioni idonee a presidiare i rischi individuati.

Qualora le società target siano sprovviste di un modello di organizzazione, gestione e controllo ma la valutazione generale dell'investimento abbia comunque avuto un esito positivo, la SGR dovrà adoperarsi affinché le società di cui si tratta provvedano a dotarsi del suddetto modello.

Inoltre, in relazione alle società partecipate dai Fondi in misura rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c., la Società si impegna affinché le stesse adottino - nei limiti della loro autonomia societaria - un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per le società cosiddette "veicolo" partecipate dai Fondi, l'OdV collaborerà con l'OdV delle stesse o con il loro organo dirigente a seconda che tali società abbiano o no ritenuto necessario l'adozione di un MOG, attesa la loro limitata operatività.

2.4 Principi ispiratori e finalità del Modello

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico, costituito da principi di comportamento codificati, procedure e attività di controllo, avente come obiettivo quello di prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

In linea generale, il sistema organizzativo della Società si attiene ai requisiti essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, i poteri di rappresentanza, la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Anche a supporto di quanto indicato nel presente Modello, la Società si è dotata di strumenti organizzativi (relazione sulla struttura organizzativa, sistema di deleghe e procure, sistema di *reporting* interno, procedure operative, etc.) improntate ai requisiti di cui sopra.

A tal riguardo, le procedure aziendali già adottate e quelle di futura emanazione, così come i principi di controllo indicati nel presente Modello, si caratterizzano per:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo inizia, e/o lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

Per ciò che concerne specificamente il presente Modello, lo stesso persegue le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tutte le forme di comportamento illecito in esso previste sono fortemente condannate dalla Società in quanto, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la stessa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

2.5 Policies, procedure e sistema di controlli esistenti

2.5.1 Architettura del Sistema Normativo Interno

Il Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto e del TUF, le Linee Guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

Nella sua predisposizione si è altresì tenuto conto delle procedure, norme organizzative e regolamenti interni, esistenti e già operanti in F2i, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

In particolare, il Sistema Normativo Interno si compone dei seguenti elementi, volti a definire il sistema di organizzazione e controllo della Società:

- Linee Guida;
- Regolamenti;
- Procedure.

Le regole di comportamento, le norme, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

2.5.2 Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi in essere presso la Società si caratterizza per la presenza di:

- a) Collegio Sindacale;
- b) Revisione legale dei conti;
- c) Funzione di *Internal Audit*;
- d) Funzione di *Compliance* e Antiriciclaggio;
- e) Funzione di *Risk Management*;
- f) Responsabile del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi ("SCIGR").

a) Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile, e si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati dall'assemblea per tre esercizi.

Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

L'assemblea provvede anche alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale e a quant'altro occorra, sempre a termini di legge.

Ai sindaci è attribuito un compenso fissato dall'assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche in video e audioconferenza.

b) Revisione legale dei conti

Tale attività, ai sensi dello Statuto della Società, è affidata ad una società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

c) Funzione di Internal Audit

Tale funzione riveste il ruolo di "*audit* interno" di cui all'art. 43 del Regolamento Congiunto e all'art. 62 del Regolamento (UE) 231/2013 ed è tra l'altro responsabile delle seguenti attività:

- elabora, applica e mantiene un piano di *audit* per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario;
- formula le raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza;
- mantiene traccia documentale delle verifiche effettuate e dei risultati emersi;
- presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna.

La funzione di Internal Audit ha la responsabilità di accertare e monitorare l'efficacia ed operatività dello SCIGR nel suo complesso, attraverso un piano di audit, approvato dal CdA, fondato sull'analisi dei principali rischi.

Tale funzione è stata posta in posizione di totale indipendenza funzionale e gerarchica rispetto alle strutture operative aziendali, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società con il Presidente quale membro referente all'interno dello stesso.

d) Funzione di Compliance e Antiriciclaggio

A tale funzione, anche sulla base di quanto indicato dall'art. 42 del Regolamento Congiunto e dall'art. 61 del Regolamento (UE) 231/2013, sono state attribuite le seguenti responsabilità:

- Controllare e valutare l'adeguatezza ed efficacia delle procedure istituite dalla società e verifica la conformità alle norme;
- Fornire generale assistenza e consulenza alle funzioni aziendali sulle tematiche riguardanti gli adempimenti normativi;
- Provvedere alla diffusione e aggiornamento del Codice Interno (Etico);
- Provvedere alla tenuta del Registro Reclami;
- Svolgere le attività inerenti alla responsabilità dell'antiriciclaggio ed autoriciclaggio;

La funzione di *Compliance* e Antiriciclaggio presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta che illustrano, per ciascun servizio prestato dalla Società, le verifiche effettuate e i risultati emersi, nonché le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate e le attività pianificate. Le relazioni riportano, altresì, la situazione complessiva degli eventuali reclami ricevuti.

La funzione di *Compliance* e Antiriciclaggio riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della SGR, con il Presidente quale membro referente all'interno dello stesso.

e) Funzione di Risk Management

La funzione viene svolta anche secondo quanto disciplinato dall'art. 41 del Regolamento Congiunto e dagli artt. 39, 42 e 43 del Regolamento (UE) 231/2013.

Il Responsabile della Funzione di Risk Management assicura lo svolgimento delle attività di riesame e verifica autonomi (accertamento, valutazione e gestione) dei rischi tipici e rilevanti della SGR e dei Fondi, rischi che sono essenzialmente connessi all'attività di investimento, disinvestimento e controllo di gestione degli investimenti.

Il Responsabile della funzione di Risk Management esamina pertanto, in particolare, le modalità ed i criteri di identificazione, valutazione, trattamento e controllo dei rischi connessi a tali processi ed esprime un parere sulla completezza delle analisi e delle valutazioni. Per le attività di Investimento e Disinvestimento il parere è preventivo ed è parte integrante della documentazione presentata al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni. Per le attività connesse al Controllo di gestione delle partecipate, ed in particolare all'analisi dei relativi rischi, presenta almeno annualmente una relazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Risk Manager redige una relazione annuale sui rischi rilevanti della SGR e dei Fondi.

f) Responsabile del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Al Responsabile dello SCIGR, posto alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato, sono attribuite le seguenti responsabilità di controllo di primo livello:

- coordinare tutte le attività connesse alla progettazione, sviluppo, approvazione, diffusione, monitoraggio e modifiche dello SCIGR;
- svolgere un ruolo di supporto specialistico ai *Risk Owner* ed ai *Process Owner* fornendo l'ausilio tecnico necessario per le attività di gestione dei rischi e per la redazione delle Procedure aziendali;
- valutare l'adeguatezza del sistema e proporre le modifiche allo stesso.

2.6 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse fattispecie di Reati e di Illeciti da prevenire

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di Reati ed Illeciti da prevenire, rispetto ai quali la Società ha ritenuto *prima facie* sussistere un rischio di commissione in relazione alla propria operatività aziendale.

La prima Parte Speciale - denominata Parte Speciale "A" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della P. A.

La seconda Parte Speciale - denominata Parte Speciale "B" - riguarda i c.d. reati societari (art. 25-ter del Decreto).

La terza Parte Speciale - denominata Parte Speciale "C" - riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di mercato, previsti dall'art. 25-sexies del Decreto e dall'art. 187-quinquies del TUF.

La quarta Parte Speciale - denominata Parte Speciale "D" - riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).

La quinta Parte Speciale - denominata Parte Speciale "E" - riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio e utilizzo di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).

La sesta Parte Speciale - denominata Parte Speciale "F" - riguarda i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati ed i delitti in violazione del diritto d'autore, di cui rispettivamente agli artt. 24 - bis e 25 - nonies del Decreto.

La settima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “G” – riguarda i reati associativi di cui all’art. 24 – *ter* del Decreto.

L’ottava Parte Speciale – denominata Parte Speciale “H” – riguarda i reati di corruzione tra privati ad integrazione dell’art. 25 – *ter* del Decreto.

Con riguardo ai Reati transnazionali, per quanto le attività svolte all’estero sono considerate limitate nella previsione dei Regolamenti dei Fondi, si ritiene che sia opportuno applicare i medesimi presidi organizzativi stabiliti per i corrispondenti reati nazionali. Qualora casi specifici prevedano aspetti peculiari rispetto a quelli disciplinati dal Modello, dovrà essere interessato l’Organismo di Vigilanza al fine di definire eventuali specifici presidi.

È demandato al Consiglio di Amministrazione della Società di integrare il presente Modello, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati o di illeciti amministrativi che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto e che siano considerate potenzialmente a rischio nell’ambito dell’attività aziendale.

2.7 La costruzione del Modello

La redazione del Modello e i suoi successivi aggiornamenti sono stati preceduti da una serie di attività, suddivise nelle seguenti fasi:

a) Mappatura delle attività a rischio

Durante tale fase è stata effettuata un’analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le attività svolte dalla Società e, tra queste, individuare quelle in cui sia potenzialmente configurabile la commissione di uno dei Reati o Illeciti (cd. Aree a Rischio).

In particolare, l’individuazione delle Aree a Rischio è stata effettuata attraverso l’esame della documentazione aziendale rilevante (es. Statuto sociale, sistema di deleghe e procure, organigramma, procedure aziendali, etc.) e la successiva effettuazione di una serie di interviste ai Dipendenti ed altri Esponenti Aziendali che rivestono all’interno della Società funzioni rilevanti in relazione alle tematiche affrontate dal Decreto.

Tra le Aree a Rischio sono state considerate anche quelle che possono avere un rilievo indiretto per la commissione dei Reati e degli Illeciti, risultando strumentali alla commissione degli stessi (es. selezione e assunzione del personale, sistema di incentivazione, consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni o servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, etc.).

b) "Gap analysis"

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente sono state di volta in volta individuate delle aree di integrazione e/o miglioramento delle procedure, nonché del sistema dei controlli. In particolare, la fase di *Gap analysis* consiste nella rilevazione e valutazione dei presidi di controllo organizzativi posti in essere dalla Società nelle aree a rischio reato individuate durante la Mappatura delle attività a rischio, con la finalità di valutare la loro capacità di prevenire ed identificare situazioni di rischio sanzionabili ai fini del Decreto e proporre le necessarie soluzioni di rimedio.

c) Predisposizione del Modello

In considerazione degli esiti delle fasi sopra indicate, si è provveduto alla predisposizione e all'aggiornamento del presente Modello.

Tale *iter* metodologico sarà utilizzato in relazione ad ogni ulteriore attività di integrazione e aggiornamento del Modello.

2.8 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;
- c) a tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) ai Consulenti, Partner commerciali, Fornitori, agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Società secondo quanto indicato nei relativi accordi contrattuali.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo 4. I Destinatari del Modello sono pertanto tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.9 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma primo, lett. a del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di F2i.

E’ peraltro riconosciuta all’Amministratore Delegato della Società la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a Rischio, nonché la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all’interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello di cui sopra potranno essere presentate all’Amministratore Delegato ovvero al CdA anche dall’OdV della Società - cui spetta in generale il compito di curarne il costante aggiornamento - sentite le competenti funzioni aziendali.

Le suddette variazioni dovranno essere sottoposte annualmente al Consiglio di Amministrazione che potrà procedere con la successiva attività di ratifica.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del Decreto, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto medesimo è la seguente:

- a) un professionista di primario livello con comprovata esperienza in ambito legale, e/o organizzazione aziendale, finanza, revisione, gestione dei rischi;
- b) il responsabile della funzione di Internal Audit della Società;
- c) il responsabile dell'Area Regolatorio, Legale e Societario Partecipate, dal 1 dicembre 2015 anche responsabile del Sistema Integrato Controllo Interno e Gestione Rischi ("SCIGR").

Con riferimento ai requisiti richiesti per i componenti dell'OdV, si precisa che:

- **l'autonomia** va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'**indipendenza**, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società e godere, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, di una posizione organizzativa adeguatamente elevata;
- con riferimento al requisito della **professionalità**, è necessario che i suddetti componenti abbiano esperienza di metodologie ed attività di controllo ed abbiano capacità di valutazione e gestione dei rischi, nonché specifica preparazione nelle materie di organizzazione aziendale, finanza, revisione, gestione e pratica legale, in modo da garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati;
- infine, con riferimento al requisito della **continuità d'azione**, è necessaria la presenza di un organismo che vigili sul Modello, privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

L'OdV può anche fornire pareri sulla costruzione stessa del Modello.

3.2 Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza della SGR è stato istituito per la prima volta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2008.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di 3 esercizi.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) non devono essere stati condannati, con sentenza anche di primo grado, o aver ottenuto una sentenza di patteggiamento per la commissione di uno dei Reati o degli Illeciti (come sopra definiti), né tantomeno essere stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici. Decade automaticamente dalla carica altresì il componente dell'OdV che sia stato sanzionato amministrativamente in via definitiva per un illecito amministrativo la cui commissione comporterebbe l'applicazione alla società delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante rispettivamente l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta

incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.9;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

3.3 Funzioni dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza di F2i è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- b) sull'effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di F2i un controllo di legalità e di terzo livello, in particolare il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("*controllo di*

linea”) - il che conferma l’importanza di un processo formativo del personale;

- condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio nell’ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle Aree a Rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 3.7) in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere agli stessi obbligatoriamente trasmesse o tenute a loro disposizione;
- coordinarsi con le altre Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l’OdV viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle suddette Aree a Rischio, ed ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All’OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di illeciti;
- controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti. In particolare, all’OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali; e devono inoltre essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, convocando, ove ritenuto necessario, qualsiasi Esponente Aziendale;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);
- verificare - con il supporto delle altre Funzioni aziendali competenti - il sistema di poteri in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) od ai Sub Responsabili Interni;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner commerciali, Collaboratori o Fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative se non siano già previsti adeguati presidi di controllo e tracciabilità.

3.4 Poteri dell'OdV

Affinché l'Organismo di Vigilanza abbia le caratteristiche di autonomia e di indipendenza prescritte dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione gli conferisce il potere di:

- accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e gli altri Destinatari, inclusa la società di revisione, in relazione a tutte le attività della Società;
- richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
- richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- avvalersi di Consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste di integrazioni per eventuali necessità sopravvenute.

3.5 Regole di convocazione e funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le regole per il proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno trimestralmente;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);

- il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza. In eventuali casi di grave dissenso viene informato immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

3.6 Reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di F2i due linee di *reporting*:

- la prima, quando risulti opportuno un suo intervento relativo a particolari criticità o possibili miglioramenti, direttamente nei confronti del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

In ogni caso, l'OdV di F2i potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di F2i trasmette al Consiglio di Amministrazione un *report* scritto sull'attuazione del Modello.

3.7 Flussi informativi verso l'OdV

In via generale, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati e degli Illeciti.

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Esponenti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di ciascuna Area aziendale della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori in capo ad Esponenti Aziendali e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

3.7.1 Canali di segnalazione (Whistleblowing)

La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato ai soggetti segnalanti:

- a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

I Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali avranno, altresì, l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al presente paragrafo.

3.7.2 Flussi informativi specifici

I soggetti qui di seguito indicati dovranno eseguire le seguenti segnalazioni.

1. Il **Responsabile Area Regolatorio, Legale e Societario Partecipate** dovrà tempestivamente (o nei diversi termini sotto indicati) comunicare le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o comunicazioni provenienti dall'autorità giudiziaria (tributaria, amministrativa, ecc.) o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati presupposto che coinvolgano la Società;
- eventuali comunicazioni delle autorità di vigilanza in caso diano evidenza di criticità;
- eventuali modifiche intervenute nell'ambito delle deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- informativa su eventi concernenti le partecipate e che siano suscettibili di configurare Reati presupposto;
- informativa su ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente (incluse le Autorità di Vigilanza); ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento;
- trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità;
- comunicazione di irregolarità rilevate nella tenuta del Registro dei soggetti rilevanti in possesso di informazioni privilegiate e confidenziali;
- informativa annuale relativa ai contenziosi giudiziali ed extragiudiziali (che coinvolgano la SGR) in corso;
- eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali - di cui abbia notizia - pendenti a carico di Fornitori e Consulenti;
- annualmente, lista concessioni, licenze ed autorizzazioni richieste agli enti pubblici e aggiudicazione gare con enti pubblici.

2. Il **CIO** dovrà comunicare i report sull'acquisizione di nuove partecipazioni e quelli relativi alle cessioni di partecipazioni in portafoglio.

3. Il **CFO** dovrà comunicare:

- trimestralmente i report sulle attività delle partecipate;
- annualmente, un elenco delle richieste di finanziamenti, contributi o altra forma di erogazione pubblica, se effettuate, e la descrizione dello stato delle rispettive domande;
- annualmente (insieme all'**Amministratore Delegato**), le seguenti informazioni: i) approvazione del bilancio ed eventuali modifiche intervenute in sede di assemblea rispetto al progetto di bilancio; ii) eventuali operazioni effettuate sul capitale nel periodo di riferimento; iii) possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a determinate operazioni cui la Società partecipa.

In particolare il CFO, quale referente dei rapporti con l'outsourcer informatico, comunica:

- trimestralmente la descrizione di criticità evidenziate sui sistemi informatici (ad esempio accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze server, manomissione di dati ecc.);
- trimestralmente eventuali criticità rilevate sull'utilizzo delle licenze software.

4. I **Responsabili per la Sicurezza** per la sede di Roma e Milano dovranno comunicare:

- una reportistica semestralmente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- tempestivamente eventuali infortuni sul luogo di lavoro;
- tempestivamente la sostituzione del RSPP e relative motivazioni;
- tempestivamente eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti per violazione delle norme sulla sicurezza.

5. L'**U.O. Office Management e Personale** dovrà comunicare:

- tempestivamente, l'indicazione del personale assunto che abbia legami con controparti contrattuali della Società.

6. La funzione **Compliance** dovrà comunicare tempestivamente:

- le irregolarità rilevate nella tenuta del Registro delle operazioni personali;
- possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a determinate operazioni con la società partecipata;
- annualmente, lista omaggi e liberalità ricevuti ed effettuati, con indicazione del valore e del destinatario.

7. Il **Responsabile Antiriciclaggio** dovrà comunicare:

- l'elenco delle controparti contrattuali che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell'UIF (Banca d'Italia);
- tempestivamente l'elenco delle operazioni sospette e le anomalie;
- annualmente, il documento sull'organizzazione della Funzione Antiriciclaggio e le sue periodiche revisioni, le iniziative intraprese, le disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da intraprendere, gli interventi formativi da promuovere.

8. Il CIO dovrà comunicare annualmente la descrizione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese.

9. Il **Responsabile della funzione Internal Audit** (che è anche membro dell'OdV) dovrà riferire all'interno dell'Organismo di Vigilanza in merito agli audit periodici svolti dalla sua funzione che possano avere qualche rilevanza o risvolti in tema di responsabilità della SGR ex Decreto 231.

Nell'ultimo paragrafo di ciascuna Parte Speciale sono replicati i flussi informativi sopra elencati e riferiti alle Aree a Rischio in quella Parte trattate.

3.8 Modalità delle segnalazioni e tutela del segnalante

Fatto salvo quanto specificato *supra*, al punto 3.7.1.a - Canali di segnalazione (*Whistleblowing*) -, qualora un Esponente della Società desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, dovrà riferire al suo diretto superiore, il quale trasmetterà la suddetta segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'Esponente della Società si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, potrà riferire direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, la normativa prevede che l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Con riferimento alle sanzioni nei confronti di coloro i quali, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni che si rivelano infondate, la normativa prevede che il sistema disciplinare contempli delle sanzioni nei confronti di tali soggetti. Al riguardo, si veda *infra*, ai capitoli 5 e 6.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 c.p. e all'articolo 2105 c.c. (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Per ciò che concerne i Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali, gli stessi potranno fare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 3.7 direttamente all'OdV.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica OdV@F2isgr.it oppure tramite posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o F2i SGR S.p.A., Via San Prospero 1, 20121 Milano.

3.9 Obblighi di riservatezza

Fatto salvo quanto specificato *supra*, al punto 3.7.1.a - Canali di segnalazione (*Whistleblowing*) -, i componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 3.7 e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

3.10 Archivio

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza è conservato per 10 anni in un apposito archivio, anche elettronico.

4. SELEZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E OBBLIGHI DI VIGILANZA

4.1 Selezione

L'OdV della Società, in coordinamento con il Responsabile *Compliance*, valuta il sistema di verifica dei requisiti del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali, sia basato su criteri oggettivi e logiche di mercato in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2 Informazione

L'adozione del Modello da parte della Società deve essere comunicata a tutti gli Esponenti Aziendali mediante invio attraverso *email* del Modello - unitamente al Codice interno di Comportamento - e contestuale richiesta di rilascio da parte dei medesimi di una dichiarazione attestante la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso (Allegato 2).

4.3 Formazione

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile *Compliance*, che si farà eventualmente coadiuvare da consulenti esterni, in stretta cooperazione con l'OdV. Periodicamente ed almeno annualmente la suddetta Funzione propone un piano di formazione all'OdV al quale è demandato il compito di verificare l'adeguatezza dei contenuti del suddetto piano di formazione per ciò che concerne gli aspetti rilevanti ai sensi del Decreto, proponendo le opportune integrazioni.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale dei destinatari della formazione, del fatto che essi ad esempio operino in specifiche Aree a Rischio, siano preposti alle attività di vigilanza o siano dipendenti in generale.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito del Responsabile *Compliance*, informare l'OdV sui risultati - in termini di adesione e gradimento - di tali corsi.

La mancata partecipazione - non giustificata - ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 5 del presente Modello.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Responsabile *Compliance*.

4.4 Selezione di Consulenti, Partner commerciali e Fornitori

Eventuali modifiche alle procedure che regolano la selezione degli advisor e gli acquisti² dovranno essere preventivamente comunicate all'OdV.

4.5 Informativa a Consulenti, Partner commerciali e Fornitori

Ai Consulenti, Partner commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice interno di Comportamento da colui che gestisce il rapporto contrattuale, richiedendo esplicita conferma di presa visione.

Nei relativi contratti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice interno di Comportamento.

4.6 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.8, eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 5.

² Attualmente, si tratta delle seguenti procedure: "Procedura selezione Advisor" e "Procedura Contratti e Acquisti".

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello.

Si individuano pertanto le sanzioni applicabili a ciascun Esponente Aziendale, a seconda del ruolo da essi ricoperto nell'ambito della Società, in conseguenza delle violazioni delle prescrizioni di cui al Modello.

A tal riguardo, si precisa che l'applicazione del sistema sanzionatorio qui di seguito indicato troverà applicazione indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una delle fattispecie dei Reati o Illeciti amministrativi.

5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Per i dirigenti si fa a tal fine rinvio al successivo 5.3.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicabile.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre nel provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO il lavoratore che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GG il lavoratore che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda.

4) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un Illecito amministrativo.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o dal TUF;
- violi in qualche modo le misure a tutela del segnalante, ovvero effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle proprie competenze, all'Amministratore Delegato.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile dell'UO Office Management e Personale.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre ad eventuali interventi in riduzione della componente premiale della retribuzione, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale da parte dell'Amministratore Delegato, per le ipotesi in cui il dirigente non si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Modello;
- b) richiamo scritto per le ipotesi di maggior gravità rispetto a quelle di cui al punto precedente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata partecipazione - senza giustificazione - alle attività formative, il mancato rispetto dei flussi informativi previsti dal Modello) con comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- c) licenziamento, per le ipotesi di gravità tale da non suggerire la prosecuzione del rapporto, con decisione assunta dal CdA o da persona da questo delegata (tra le ipotesi che potrebbero ingenerare tale eventualità, figura la violazione delle misure a tutela del segnalante ovvero l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di F2i, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, nonché, in caso di condanna in primo grado per un Reato o un Illecito, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'amministratore e così via.

Qualora i suddetti Amministratori siano anche dirigenti della Società potranno in ogni caso trovare applicazione le sanzioni di cui al precedente paragrafo 5.3.

In aggiunta a quanto sin qui indicato, in ipotesi di condanna in primo grado di un consigliere per uno dei Reati o degli Illeciti, sono applicate le sanzioni e le procedure previste dalle leggi speciali, in particolar modo dall'art. 13 del TUF così come integrato dagli artt. 3 e 4 del D.M. 11 novembre 1998, n. 468.

6.2 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci di F2i, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

6.3 Misure nei confronti di Consulenti, Partner commerciali e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, dai Partner commerciali o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato o di un Illecito potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.4 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello prevede due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica a campione tra principali atti societari e sui contratti rilevanti per le Aree a Rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV di F2i. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, e delle conseguenti azioni intraprese dall'OdV.

ALLEGATO 1) Reati e Illeciti di cui al Decreto

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

A. Reati di tipo corruttivo

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. - Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore - le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

B. La concussione

Art. 317 c.p. - Concussione

C. Le ipotesi di truffa

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 377-bis c.p. - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-bis del Decreto (cd. delitti informatici), ovvero:

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter (introdotto dalla Legge 15 Luglio 2009 n. 94) - (cd. reati associativi), e precisamente:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409 e successivamente integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99) - (cd. reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti di riconoscimento), e precisamente:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Art. 464, co. 1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis.1 (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409), e precisamente:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
Art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 e Legge 190 del 6 novembre 2012) - c.d. reati societari, e precisamente:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità
Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629-bis - c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza.
Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati.

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato

Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione

Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater.1 (introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche al reato di cui all'art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili zione minorile

9) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità dell'individuo, e precisamente:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

10) fattispecie criminose previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE (c.d. Direttiva Market Abuse), e precisamente:

Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate
Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato
Art. 187-bis TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
Art. 187-ter TUF - Illecito amministrativo di manipolazione del mercato

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies così come modificato per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovverosia:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
Art. 590 comma 3 c.p. - Lesioni colpose gravi o gravissime

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies introdotto dal D.Lgs. 231/07 che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. reati di riciclaggio, ovverosia:

Art. 648 c.p. - Ricettazione
Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

13) fattispecie criminose di cui all'art. 25-nonies introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai reati in violazione del diritto d'autore, ovverosia:

Art. 171 l. 633/1941 comma 1 lett a) bis - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
Art. 171, l. 633/1941 comma 3 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
Art. 171-bis l. 633/1941 comma 1 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su

altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati

Art. 171-bis l. 633/1941 comma 2 - Distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

Art. 171-ter l. 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi

Art. 171-septies l. 633/1941 - Immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)

Art. 171-octies l. 633/1941 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

14) fattispecie criminosa di cui all'art. 25-decies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto al reato di cui all'art. 377-bis c.p. di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

15) fattispecie criminose di cui all'art. 25-undecies che estende le fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. "reati ambientali" e, precisamente:

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452-sexies c.p. - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733-bis c.p. - distruzione o il deterioramento di *Habitat* all'interno di un sito protetto Art. 137, commi 2, 3, e 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Cod. Amb.)

- Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti

Art. 137, comma 11, Cod. Amb. - violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

Art. 137, comma 13, Cod. Amb.- Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento

Art. 256, comma 1, lett. a Cod. Amb. - Gestione non autorizzata di Rifiuti

Art. 256, comma 3, Cod. Amb. - Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica

Art. 256, comma 5, Cod. Amb. - Miscelazione di rifiuti pericolosi

Art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi

Art. 257, commi 1 e 2, Cod. Amb. - Omessa bonifica di siti inquinati e mancata comunicazione dell'evento inquinante

Art. 258, comma 4, Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti

Art. 259, comma 1, Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti

Art. 260, commi 1 e 2, Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Art. 260-bis, comma 6, Cod. Amb. - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti

Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, Cod. Amb. - Trasporto di Rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata

Art. 279, comma 5, Cod. Amb. - Superamento dei valori limiti di emissione

Art. 1, commi 1 e 2, Art. 2, commi 1 e 2, Art. 6, comma 4, Art. 3-bis, comma 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150 - reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549 - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono

Artt. 8, commi 1 e 2; art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

16) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*duodecies*, che estende le fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto a taluni reati in materia di immigrazione, e precisamente:

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Reati di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare c.p.

17) fattispecie criminosa di cui all'art. 25-*terdecies*, che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto alle fattispecie di razzismo e xenofobia

18) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovverosia:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

ALLEGATO 2) Dichiarazione di ricezione e di impegno

Il sottoscritto.....

la sottoscritta.....

dichiara di aver ricevuto copia del documento che descrive
**il Modello di organizzazione, gestione e controllo di F2i
SGR S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001
n . 231 ed il Codice interno di Comportamento** e si
impegna a rispettarne il contenuto.

Essendo conscio/a delle conseguenze derivanti in caso di
inosservanza, dichiara altresì che uniformerà la propria
condotta professionale a quanto stabilito nel Modello e nel
Codice di Comportamento.

(data)

(firma)